REPUBBLICA ITALIANA CITTÀ DI PINEROLO

BOZZA DI CONVENZIONE PER II "SERVIZIO TRIENNALE DI CUSTODIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCO CITTADINI (art. 5 Legge n. 381/91).

L'anno duemila, il giorno, del mese di in una sala
del palazzo comunale, innanzi a me, dott.ssa Lorenzino Annamaria nata a
il
Pinerolo, senza la presenza di testimoni, avendovi le parti contraenti di
comune accordo e col mio consenso rinunciato, sono personalmente comparsi
i signori:
- ing. Antonio Morrone, nato a Cerenzia (KR) il 25 agosto 1959, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici del comune di Pinerolo, che interviene nel presente
atto nella qualità anzidetta, ai sensi dell'art. 24, comma 4, lett. e) del vigente
statuto comunale e, pertanto, a nome e per conto del comune che rappresenta
(c.f. 01750860015);
- sig nato a () il, residente in
Cooperativa Sociale "" con sede in (), Via
n. n (C.F.:), iscritta all'albo regionale delle
cooperative sociali con provvedimento n° del al n° sez. B,
che interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa.
Le parti, della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, mi
dispensano, con il mio consenso, dal leggere tutti gli allegati al presente atto
pubblico

Visti gli artt. 4, 5 e 9 della Legge n. 381/91; Visti gli artt. 10, 11 e 13 della Legge n. 18/94

PREMESSO

- che la Cooperativa Sociale "" è iscritta all'Albo Regionale
delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91 al n, sezione B dal
e all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/6/2004 al n.
- che permangono le condizioni per l'iscrizione all'albo regionale ai sensi di
legge, nonché i requisiti stabiliti con D.G.R 311-37230 del 26/07/1994, come
da dichiarazione del legale rappresentante in data;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento
lavorativo di persone svantaggiate la Cooperativa Sociale ""
svolge varie attività, tra le quali manutenzione di aree verdi e custodia parchi
gioco, attività oggetto della presente convenzione;
- che la Cooperativa Sociale "" è dotata di idonea
organizzazione tecnologica ed aziendale oltre che di adeguati mezzi operativi;
- che le persone svantaggiate che saranno impiegate per la realizzazione del
servizio oggetto della presente costituiscono almeno il 30% del totale dei
lavoratori utilizzati per l'esecuzione della prestazione, per la quale è previsto
un monte ore presunto di complessive 2694 ore/annue, di cui ore
lavorate dalle suindicate persone svantaggiate;
- che verrà redatto, in collaborazione con i competenti servizi, un progetto ai
sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 18/94;
- che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale ""
delle attività oggetto della convenzione, il Comune di Pinerolo si propone

l'obiettivo di contribuire a perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, creando opportunità di reinserimento lavorativo per persone svantaggiate;

- che la Cooperativa Sociale "....." fu individuata mediante procedura negoziata tra cooperative sociali, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla quale si riscontrò che la suddetta, era idonea allo svolgimento del servizio in oggetto;
- che lo schema della presente convenzione è stato approvato con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici in data
- che la spesa complessiva di €IVA compresa, è stata finanziata, con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici n° del, esecutiva, con imputazione all'intervento ob. del bilancio;

QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

art. 1) Oggetto della convenzione.

 svantaggiate.

art. 2) Finalità, obiettivi e risultati attesi.

Con l'affidamento della prestazione in oggetto il Comune di Pinerolo si prefigge l'obiettivo di provvedere alla gestione di alcuni parchi gioco mediante un servizio di apertura e chiusura e/o custodia e manutenzione ordinaria, e nel contempo contribuire all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Le finalità della Cooperativa Sociale "......" sono l'integrazione delle risorse professionali di volontariato presenti sul territorio e la promozione del valore culturale e sociale della cooperazione sociale avente come finalità statutaria quella di creare opportunità di reinserimento sociale e lavorativo di persone che presentino problemi di disadattamento e che appartengano a categorie svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 381/91, per le quali l'attività stessa rientra in un complessivo intervento di recupero e reinserimento sociale elaborato in accordo con i Servizi Sociali Territoriali di provenienza dell'utente.

La suddetta attività viene svolta in collaborazione con i Servizi Pubblici Territoriali formulando con essi dei progetti individualizzati sottoposti a costanti verifiche.

art. 03) Modalità organizzative per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 02).

Il lavoro sarà organizzato e diretto, sotto il profilo tecnico ed educativo, da personale specializzato.

Nel lavoro saranno impiegati n. lavoratori, di cui lavoratori svantaggiati che presteranno la loro opera presso i parchi gioco oggetto del

servizio che dovrà essere svolto nel rispetto del Capitolato d'Oneri approvato e delle norme in materia di antinfortunistica e sicurezza negli ambienti di lavoro.

E' vietato alla Cooperativa Sociale "...." cedere ad altri le prestazioni oggetto della presente convenzione.

art. 04) Personale.

Alla convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, con regolare rapporto di lavoro, impegnato nel servizio ed in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Fatto salvo il diritto alla riservatezza, nell'elenco di cui al punto precedente, la Cooperativa ha evidenziato quali lavoratori si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui all'art. 4 della legge n. 381/91, nonché i dipendenti formati in materia di primo soccorso ed antincendio.

In caso di necessità di sostituzione del personale in condizione di svantaggio, la Cooperativa Sociale "....." comunicherà con lettera ai referenti dell'ente altri inserimenti che dovranno possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi.

Ogni sei mesi la Cooperativa trasmetterà, nel caso si verifichino variazioni, l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

art. 05) Responsabili tecnici e coordinatori delle attività.

La Cooperativa comunicherà, prima dell'inizio delle prestazioni oggetto della presente convenzione, i nomi del responsabile tecnico e del coordinatore tecnico-organizzativo.

art. 06) Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

In ottemperanza a quanto stabilito all'art. 9, comma 2, della legge 8/11/1991

- n. 381, nei confronti della generalità del personale la Cooperativa Sociale "....." si impegna:
- ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali o altro Contratto Nazionale Collettivo di maggior favore per i lavoratori;
- ad assicurare il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumere qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune di Pinerolo o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nelle prestazioni in oggetto.

art. 07) Lavoratori svantaggiati.

La certificazione della condizione di svantaggio, ai sensi di legge, è presente agli atti della Cooperativa Sociale "....." ed è documentabile su richiesta scritta dell'ente appaltante nelle forme e nei modi che garantiscano il rispetto del diritto alla riservatezza.

E' fatto obbligo alla Cooperativa Sociale "....." di redigere, in collaborazione con i servizi pubblici competenti, ex art. 4 della legge n. 381/91, un progetto relativo ai singoli lavoratori svantaggiati.

art. 08) Verifiche periodiche e controlli.

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune di Pinerolo si riserva la facoltà di eseguire verifiche ogni sei mesi e di richiedere con lettera informazioni scritte alla Cooperativa Sociale "....." in ordine all'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati.

I servizi che hanno segnalato e certificato lo stato di svantaggio, responsabili insieme alla Cooperativa Sociale "................................." del progetto individuale di cui al precedente art. 7 e che sono preposti a seguire l'andamento dell'inserimento lavorativo, sono incaricati della verifica di cui trattasi con periodicità trimestrale o su richiesta del Comune di Pinerolo.

Le predette verifiche potranno essere effettuate anche attraverso contatti diretti con i lavoratori svantaggiati.

I referenti del comune incaricati del controllo e della vigilanza del servizio saranno individuati dal dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il Comune comunicherà entro 10 giorni l'eventuale sostituzione dei referenti.

art. 9) Oneri ed obblighi della Cooperativa.

La Cooperativa Sociale "....." provvederà ad eseguire le prestazioni oggetto della presente convenzione alle seguenti condizioni:

- dovranno essere scrupolosamente osservati gli orari stabiliti dal Capitolato d'Oneri relativo;
- la manutenzione ordinaria dovrà essere eseguita secondo le indicazioni contenute dal Capitolato d'Oneri e secondo le indicazioni del Responsabile del Servizio:
- il prezzo stabilito per il servizio in oggetto è comprensivo di ogni onere necessario e di tutto quanto occorrente (materiali e manodopera) previsti dal relativo Capitolato d'Oneri.

art. 10) Finanziamenti.

Il Comune di Pinerolo si impegna ad erogare per le prestazioni in oggetto l'importo presunto di €. 168.000,00 (euro centosessantottomila/00), IVA compresa.

Durante il periodo di svolgimento del servizio verranno effettuati pagamenti bimestrali in conto spesa alla Cooperativa Sociale "....." dietro presentazione di regolare fattura, previo accertamento del corretto e regolare svolgimento del servizio.

art. 11) Tracciabilità.

La Cooperativa dichiara di essersi dotata di un conto corrente bancario dedicato non in via esclusiva e di assumersi l'impegno:

- di comunicare alla stazione appaltante il codice IBAN del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso entro sette giorni dal momento di destinazione del conto alla funzione di conto corrente dedicato;
- di effettuare i pagamenti verso i propri fornitori e dipendenti mediante conto corrente bancario o postale;
- di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti, a
 qualsiasi titolo interessati ai lavori di cui al presente contratto, a pena di
 nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
 gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136 del
 13/8/201;
- di consentire la verifica della stazione appaltante che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti interessati a qualsiasi titolo al contratto in oggetto, sia inserita, a pena di nullità, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136 del 13/8/201;
- di osservare gli altri impegni previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13/8/2010.

L'inosservanza della ditta degli obblighi di tracciabilità finanziaria, sopra indicati, determina l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

art. 12) Cauzione.

A garanzia della regolare esecuzione del servizio, la Cooperativa Sociale
"" ha costituito la cauzione prescritta dall'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016, calcolata in ragione dell'importo netto di aggiudicazione
del servizio, ammontante a €, mediante polizza fidejussoria nº
rilasciata il dalla, con
sede legale in, cauzione che, essendo stata costituita da
società di assicurazioni avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea
ed accettata. Detta cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto
contrattuale e sarà restituita alla Cooperativa dopo che il provvedimento di
svincolo risulterà perfezionato, previo adempimento integrale di tutti gli
obblighi.

art. 13) Inadempienze e cause risolutive.

Oltre a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 18/94 la convenzione è risolta:

- in caso di grave inadempimento da parte della Cooperativa;
- qualora il numero dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
- qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nell'intera compagine della Cooperativa e del fatto non sia stato informato il Comune e l'Assessorato Regionale preposto alla tenuta dell'albo delle Cooperative Sociali entro 30 giorni dal verificarsi di tale condizione.

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi ed a garanzia dell'utenza, la procedura di risoluzione dovrà essere preceduta da confronto e verifica sulla materia oggetto del contenzioso secondo quanto previsto dalle vigenti leggi.

Dell'avvenuta risoluzione è data notizia a cura del Comune all'Assessorato Regionale competente in materia di cooperazione sociale.

art. 14) Penalità.

Nel caso di ritardi o deficienze delle prestazioni previste imputabili a negligenza o colpa della Cooperativa Sociale "................"
o dei suoi soci o dei suoi dipendenti e a seguito di un primo richiamo fatto dal Comune di Pinerolo con lettera raccomandata, per ogni successivo richiamo scritto verranno applicate le penali indicate nel Capitolato d'Oneri relativo.

art. 15) Controversie.

Per ogni controversia che potesse derivare nel corso dell'esecuzione della fornitura e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il Foro di Torino.

E' esclusa la clausola arbitrale.

art. 16) Durata della convenzione.

La presente convenzione entra in vigore alla data del verbale di consegna del servizio e scade il 14/3/2020.

art. 17) Variazioni.

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

art. 18) Invariabilità dei prezzi.

L'importo stabilito per il servizio in oggetto avrà validità per tutta la durata della presente convenzione, salvo diverse disposizioni di legge.

art. 19) Spese di contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa Sociale ".....".

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 27 bis del D.P.R. 26/10/1972, n.642, come introdotto dal D.Lgs. 4/12/1997, n. 460.

art. 20) I.V.A

Ai fini della registrazione si dichiara che le prestazioni in oggetto sono soggette al pagamento dell'I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.

art. 21) Allegati.

Fanno parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- D.U.V.R.I.

La presente contratto, redatto con l'ausilio di strumenti informatici da persona di mia fiducia, si contiene fin qui in pagine e righe di fogli, e viene letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e per conferma, meco lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE

L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE